

N. R.G. 36905/19



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Cecilia Pratesi, pronunciando sul procedimento di urgenza introdotto da XXXXXXXXXXXX, nato in Afghanistan il YYYYYYYY con il patrocinio dell'avv.to Antonella Consolo, nei confronti di Ministero Degli Interni – non costituito, osserva quanto segue:

.....

Il ricorrente, destinatario di un provvedimento giurisdizionale di riconoscimento della protezione sussidiaria, si è rivolto alla Questura per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, e si è visto notificare una decisione di diniego sul presupposto che – risultando egli residente presso l'indirizzo virtuale di via Modesta Valenti, dovesse considerarsi di fatto irreperibile, circostanza asseritamente ostativa al rilascio del permesso oltre che inconciliabile con esigenze di ordine e sicurezza.

Di qui il ricorso ex art. 700 c.p.c. volto alla emissione in via urgente di provvedimenti atti ad attuare il proprio diritto alla regolarizzazione sul territorio.

Il Ministero non si è costituito.

Ora, si premette che a fronte del provvedimento giudiziale che dichiara il diritto di uno straniero all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, non residua alcun margine di discrezionalità in capo alla Questura, che deve pertanto procedere al rilascio del titolo (Cass. SSUU, ord. n. 11535/09; Cass. n. 26641/2016; Cass. n. 16221/2012; Cass. n. 26481/2011).

In ogni caso non trova alcun fondamento l'affermazione secondo cui l'iscrizione anagrafica presso l'indirizzo istituito dal comune per le persone senza fissa dimora precluderebbe il rilascio del titolo di soggiorno.

L'art. 2, c. 3 della legge 1228/54°(Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), come modificato dalla legge 15 luglio 2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), stabilisce – in relazione all'obbligo di richiedere la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale – che *la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, e' tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio*".



E' dunque al Comune che spetta verificare che l'interessato sia effettivamente dimorante nel proprio territorio, e quindi provvedere alla sua iscrizione anagrafica, mentre la Questura non ha competenza in materia.

Inoltre il diritto alla residenza – connesso all'esercizio concreto di una serie di diritti della persona – deve a sua volta considerarsi un diritto soggettivo in senso proprio (cfr. Cass n.108 del 1968, Cass. S.U. n. 499/2000). In altre parole l'indirizzo virtuale che i comuni assegnano ai senza fissa dimora, costituisce uno strumento di attuazione di un diritto della persona (il *diritto ad esercitare i diritti* che discendono dalla residenza), e non può costituire dunque un ostacolo all'esercizio di tali diritti, ivi compreso quello al rinnovo del permesso di soggiorno.

Sussiste quindi il *fumus boni iuris* della domanda cautelare.

Quanto al *periculum in mora*, è sufficiente rilevare che il permanere della situazione di sospensione della posizione del ricorrente sul territorio lo pone in una condizione di precarietà di fronte ad eventuali controlli di pubblica sicurezza, e gli preclude in ogni caso l'accesso a contratti di lavoro e la possibilità di reperire una sistemazione alloggiativa dietro regolare contratto.

In ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Questura di Roma l'immediato rilascio in favore del ricorrente di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
spese di lite irripetibili

Roma, 25.6.2019

IL GIUDICE

